



Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione

INDICE

- Art. 1 – Funzioni e prerogative - rinvio. Oggetto del presente Regolamento.
- Art. 2 – Composizione e nomina.
- Art. 3 – Convocazione e ordine del giorno.
- Art. 4 – Sede delle riunioni.
- Art. 5 – Verbalizzazione.
- Art. 6 – Quorum costitutivo.
- Art. 7 – Forme di partecipazione a distanza. Requisiti di validità.
- Art. 8 – Quorum deliberativo.
- Art. 9 – Segretezza delle sedute. Partecipazione di soggetti esterni al Consiglio di Amministrazione.
- Art. 10 – Incompatibilità e astensione.
- Art. 11 – Forme di espressione del voto.
- Art. 11 bis – Indennità e rimborsi spese
- Art. 12 – Esecutività e pubblicazione delle deliberazioni. Disposizioni finali.

ARTICOLO 1
FUNZIONI E PREROGATIVE – RINVIO. OGGETTO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le funzioni e le prerogative del Consiglio di Amministrazione sono disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto del Consorzio.
2. Il presente regolamento disciplina le norme di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni dello Statuto del Consorzio.
3. Le funzioni, le competenze e le prerogative che nel presente Regolamento sono assegnate al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Segretario e al Direttore s'intendono riferite anche a chi li sostituisce legalmente in caso di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 2
COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Consortile, è costituito da cinque componenti, compresi il Presidente e un Vicepresidente.
2. Nel caso in cui intervenga diversa disposizione di legge o di Statuto in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione, il presente Regolamento si intenderà automaticamente adeguato alla nuova normativa senza necessità di modificazione espressa.
3. La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è regolata dalla legge e dallo Statuto del Consorzio.

ARTICOLO 3
CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, o, in caso di sua assenza o indisponibilità, dal Vicepresidente, anche informalmente, con qualunque mezzo ritenuto idoneo e con un preavviso ritenuto idoneo a garantire concretamente la presenza, anche nelle forme di cui al successivo articolo 7, di tutti i componenti e del Segretario del Consorzio.
2. Il Presidente stabilisce, sentito il Direttore, l'ordine del giorno della seduta.
3. La mancanza di un formale ordine del giorno non è causa di invalidazione della seduta.
4. E' sempre possibile discutere argomenti non posti formalmente all'ordine del giorno, purché la proposta di deliberazione sia stata adeguatamente istruita e siano posti a disposizione di tutti i componenti elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
5. In ogni caso, le proposte di deliberazione devono essere munite dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

ARTICOLO 4
SEDE DELLE RIUNIONI

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengono ordinariamente presso la sede legale del Consorzio, in Nichelino, via dei Cacciatori.
2. E' possibile, se specificamente previsto nella convocazione del Presidente, che le riunioni si tengano in sede diversa da quella prevista al comma precedente, che garantisca in ogni caso la segretezza della seduta ai sensi del successivo articolo 9.

ARTICOLO 5 VERBALIZZAZIONE

1. La verbalizzazione è curata dal Segretario del Consorzio.
2. Nel verbale, da redigersi in forma succinta, non è necessario riportare il contenuto degli interventi dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione, a meno che alcuno di questi non lo richieda espressamente.
3. I verbali di deliberazione sono sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da chi lo sostituisce, e dal Segretario del Consorzio.

ARTICOLO 6 QUORUM COSTITUTIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con la partecipazione di almeno la metà dei suoi componenti.

ARTICOLO 7 FORME DI PARTECIPAZIONE A DISTANZA. REQUISITI DI VALIDITÀ

1. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito anche in mancanza della presenza fisica, presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4, di tutti i partecipanti alla seduta, purché ricorrano le condizioni di seguito indicate:
 - a. Partecipano validamente alla seduta anche i componenti del Consiglio di Amministrazione regolarmente convocati e/o il Segretario che, pur non presenti fisicamente presso la sede della riunione, siano, contestualmente alla discussione e al voto delle proposte di deliberazione in esame, in contatto video e audio attraverso modalità di collegamento telematiche che permettano l'interlocuzione simultanea tra tutti i partecipanti alla seduta;
 - b. Il Segretario si accerta dell'identità dei componenti del Consiglio di Amministrazione che partecipano secondo le modalità sopra indicate e la attesta nel verbale;
 - c. Tutti i partecipanti alla seduta, anche se fisicamente non presenti presso la sede della riunione, devono essere stati messi in condizione di consultare i documenti e le proposte di deliberazione che costituiscono oggetto di voto, e, comunque, devono essere stati posti a disposizione di tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione gli elementi di conoscenza necessari e sufficienti per esprimere il voto.
2. Nella verbalizzazione, il Segretario fa risultare espressamente se i singoli partecipanti alla riunione sono fisicamente presenti presso la sede della riunione di cui al precedente articolo 4 ovvero se partecipano attraverso una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo.
3. Il voto favorevole espresso nei confronti di una proposta di deliberazione da parte di un componente del Consiglio di Amministrazione che partecipa secondo una delle modalità "a distanza" previste dal presente articolo fa presumere che lo stesso sia stato adeguatamente informato dei contenuti della deliberazione stessa e che siano stati posti a sua disposizione elementi di conoscenza sufficienti per esprimere il voto.
4. Le modalità di partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione previste dal presente articolo sono utilizzate solo per garantire la funzionalità dell'organo, in casi particolari da valutare a discrezione del Presidente. In tutti gli altri casi il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente in presenza dei suoi componenti.

ARTICOLO 8

QUORUM DELIBERATIVO

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza semplice dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo Statuto.

ARTICOLO 9

SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI ESTERNI ALLA GIUNTA

1. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione è riservata ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario e al Direttore del Consorzio.
2. Nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, e inoltre in ogni caso in cui ciò sia ritenuto opportuno dal Presidente, possono partecipare al Consiglio di Amministrazione anche il Revisore dei Conti, i Responsabili di Area o servizio, i componenti del nucleo di valutazione o altri dipendenti o soggetti esterni soggetti esterni con funzione consultiva o illustrativa di aspetti tecnici inerenti alle proposte in discussione. Su invito del Presidente, tali soggetti lasciano la seduta prima della votazione, e in ogni momento in cui ciò appaia opportuno.

ARTICOLO 10

INCOMPATIBILITÀ E ASTENSIONE

1. I casi di incompatibilità rispetto alla partecipazione alla discussione e al voto di singole proposte di deliberazione sono regolati dalla legge.
2. Nei casi di cui al punto precedente il componente del Consiglio di Amministrazione ha il dovere di astenersi dalla partecipazione alla discussione e al voto, allontanandosi dalla sede della riunione e interrompendo le forme di contatto a distanza.
3. Sussiste in ogni caso il dovere di astensione ogni qual volta le proposte in discussione incidano direttamente su interessi personali o patrimoniali di uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero del Segretario o del Direttore del Consorzio, ovvero di uno dei rispettivi parenti o affini sino al quarto grado.
4. Nel caso in cui il dovere di astensione incomba sul Segretario del Consorzio, la verbalizzazione è curata dal Vicesegretario, se nominato, ovvero da altro Segretario di uno dei Comuni aderenti al Consorzio iscritto all'albo, individuato come supplente "a scavalco" ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 11

FORME DI ESPRESSIONE DEL VOTO

1. Il voto è di norma espresso in forma orale e palese.
2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

ARTICOLO 11 BIS

INDENNITÀ E RIMBORSI SPESE

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, l'incarico di Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione è svolto a titolo gratuito
2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltrare al Direttore, attraverso la modulistica messa a loro disposizione dagli uffici, richiesta di rimborso delle spese vive sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, debitamente documentate da idonee pezze giustificative, con indicazione della tipologia di spesa, dell'importo richiesto a rimborso, della data della spesa e della motivazione.
3. I soggetti di cui al comma 1 possono altresì richiedere il rimborso delle spese sostenute per l'utilizzo del proprio mezzo di trasporto per trasferimenti necessari per l'esercizio delle proprie funzioni, comprese le spese relative ai tragitti percorsi per recarsi alle sedi delle riunioni o incontri dal proprio domicilio o luogo di lavoro, nei limiti di un quinto del costo di un litro di benzina verde per ciascun chilometro percorso per la tratta di andata e di ritorno.

ARTICOLO 12

ESECUTIVITÀ E PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI. DISPOSIZIONI FINALI

1. L'esecutività e la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono regolate dalla legge.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo approva.